



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nrg 24026/2022 – Endrio Milano, Paolo Gremo e Andrea Fontana (difesi dall'avv. Fabrizio Cassia) – Comune di Caselle Torinese (difeso dagli avv. Alessandro Sciolla e Sergio Viale) – Consiglio Comunale di Caselle Torinese – Pubblico Ministero

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dr. Ludovico Sburlati Presidente rel.

dr. Alberto La Manna Giudice

dr. Fabrizio Alessandria Giudice

sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,

ha pronunciato ai sensi degli art. 22 D. L.vo 150/2011 e 702 bis e seg. Cpc la presente

ORDINANZA

Con ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 765/2022, Endrio Milano, Paolo Gremo e Andrea Fontana hanno chiesto, nei confronti del Comune di Caselle Torinese, in via principale, la dichiarazione di nullità della consultazione elettorale del 12/06/2022, dell'elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali e, in via subordinata, il riconteggio delle schede elettorali, adducendo a motivo una pluralità di irregolarità del procedimento elettorale e di convalida, con particolare riferimento all'incandidabilità e all'ineleggibilità di Franco Zaccone ex art. 10 c. 1 lett. d) D. L.vo 235/2012.

Costituendosi in giudizio, il convenuto, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per contrasto con il giudicato di tale sentenza, "*irritualità dell'azione*" e "*difetto di integrità del contraddittorio e carenza di legittimazione passiva*" (p. 14 e 16); nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

Le eccezioni pregiudiziali del convenuto rendono necessario rilevare, in primo luogo, che la citata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in parte, in ragione dell'assenza di prova e della genericità di alcune censure (p. 7 e 4 e seg.) e, in parte, per difetto di giurisdizione, "in relazione sia alle censure secondo cui Franco Zaccone, già teste nel processo San Michele, ha patteggiato la condanna concernente l'appalto per lo sgombero della neve allo scalo di Caselle e sarebbe quindi ineleggibile, sia alle censure secondo cui il Consiglio Comunale non avrebbe accertato le cause della sua non candidabilità" (p. 7); in secondo luogo, che gli attori hanno riproposto in questa sede l'intero contenuto del ricorso presentato dinanzi al giudice amministrativo, formulando anche le stesse conclusioni.

Da questi elementi discende, con riferimento alle prime censure, l'accoglimento dell'eccezione di giudicato del convenuto, restando da esaminare solo le questioni strettamente connesse al "diritto di elettorato passivo del candidato" Franco Zaccone (sent. cit. p. 7).

Sotto quest'altro aspetto, va ora rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza in materia elettorale, in primo luogo, "l'accertamento dell'eventuale incandidabilità" determina "solo la nullità della elezione del candidato interessato, con la surroga con chi ne dovesse avere diritto, ma non la contestuale nullità della espressione dei voti attribuiti alla relativa lista, con conseguenze invalidanti delle operazioni elettorali" (Cons. Stato 3673/2012; nello stesso senso, App. Torino 966/2022); in secondo luogo, vi è carenza di "interesse alla decisione" nel caso in cui "l'eletto sia cessato dalla carica per dimissioni, scioglimento dell'organo elettivo o scadenza del mandato elettorale", poiché "la sopravvenuta cessazione dalla carica rende impossibile l'attuazione dell'eventuale statuizione di accoglimento della domanda" (Cass. 38054/2022).

Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende, rispetto alle altre censure, l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ex art. 100 Cpc, poiché nel ricorso si dà atto delle dimissioni di Franco Zaccone (p. 4 e seg.), i cui motivi in questa sede sono irrilevanti.

Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti, anche con riferimento all'integrazione del contraddittorio.

In ogni caso, quanto al merito, va rilevato che il 29/09/2021 il Tribunale di Torino ha dichiarato, ai sensi dell'art. 445 Cpp, nei confronti di Franco Zaccone, "l'estinzione dei reati giudicati: con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 10.12.2015 del GIP di Torino" (doc. 3 fasc. conv.).

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 7.202,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per le cause di valore indeterminabile con complessità media per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

PQM

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara inammissibili le domande proposte da Endrio Milano, Paolo Gremo e Andrea Fontana nei confronti del Comune di Caselle Torinese;
condanna Endrio Milano, Paolo Gremo e Andrea Fontana, in solido tra loro, a rimborsare al Comune di Caselle Torinese le spese di lite, liquidate in € 7.202,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Torino, 19/06/2023.

IL PRESIDENTE EST.
dr. Ludovico Sburlati